

**DELIBERAZIONE 13 FEBBRAIO 2014**  
**55/2014/R/EEL**

**DETERMINAZIONI IN MERITO AGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ESSENZIALI SAN FILIPPO  
DEL MELA 220KV, SAN FILIPPO DEL MELA 150KV, OTTANA E TRAPANI TG**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
ED IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 13 febbraio 2014

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2010, ARG/elt 247/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 247/10);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 582/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 582/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 novembre 2013, 546/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 546/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 635/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 635/2013/R/eel);
- la comunicazione di EDIPOWER S.p.A. (di seguito: EDIPOWER), datata 5 agosto 2013 – protocollo Autorità n. 27475 del 7 agosto 2013 – (di seguito: prima comunicazione EDIPOWER);
- la comunicazione di EDIPOWER, datata 2 settembre 2013 – protocollo Autorità n. 29139 del 6 settembre 2013 – (di seguito: seconda comunicazione EDIPOWER);

- la comunicazione di OTTANA ENERGIA S.p.A. (di seguito: OTTANA), datata 9 settembre 2013 – protocollo Autorità n. 29646 dell'11 settembre 2013 – (di seguito: comunicazione OTTANA);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna), datata 5 novembre 2013, prot. Autorità 6 novembre 2013, n. 35428 (di seguito: comunicazione 5 novembre 2013);
- la comunicazione di Terna, datata 21 novembre 2013, prot. Autorità 22 novembre 2013, n. 37181 (di seguito: comunicazione 21 novembre 2013);
- la comunicazione di Terna, datata 2 dicembre 2013 – protocollo Autorità n. 38640 del 5 dicembre 2013 – (di seguito: comunicazione 2 dicembre 2013);
- la comunicazione di Terna, datata 5 febbraio 2014 – protocollo Autorità n. 3645 del 6 febbraio 2014 – (di seguito: comunicazione 5 febbraio 2014).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- gli utenti del dispacciamento che dispongono di impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione dei costi hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascuno dei citati impianti; e che il menzionato corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti ed i ricavi conseguiti nell'anno considerato (di seguito: corrispettivo *ex* comma 63.13);
- il comma 65.30, della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06) prevede che:
  - con riferimento a ciascun impianto nella propria disponibilità ammesso alla reintegrazione dei costi, l'utente del dispacciamento possa richiedere un acconto del corrispettivo *ex* comma 63.13;
  - l'eventuale acconto sia pari alla differenza tra, da un lato, la somma tra i costi variabili riconosciuti del primo semestre dell'anno considerato e il minore tra la stima aggiornata dei costi fissi relativi al medesimo semestre e il 50% della stima dei costi fissi indicata nell'istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi e, dall'altro lato, i ricavi riconosciuti del semestre stesso;
- l'impianto San Filippo del Mela 150kV di EDIPOWER è stato ammesso al regime di reintegrazione dei costi per l'anno 2013 ai sensi della deliberazione ARG/elt 247/10; gli impianti San Filippo del Mela 220kV di EDIPOWER e Ottana di OTTANA ENERGIA sono inclusi tra gli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ammessi alla reintegrazione dei costi per l'anno 2013, ai sensi della deliberazione ARG/elt 582/2012/R/eel;
- il comma 65.34 stabilisce che Terna verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili riportato nelle istanze per il riconoscimento dell'acconto e del saldo del corrispettivo di reintegrazione sia determinato conformemente alle disposizioni della deliberazione 111/06 in materia di impianti essenziali ammessi alla reintegrazione dei costi;
- con la comunicazione 2 dicembre 2013, Terna ha inviato all'Autorità gli esiti (di seguito: Relazione) della verifica, *ex* comma 65.34, sull'importo del margine di contribuzione esplicitato nell'istanza con la quale OTTANA ha richiesto un acconto del corrispettivo di reintegrazione per l'anno 2013; e che, nella Relazione:
  - non sono riportati i risultati della verifica sull'importo di una delle componenti del costo variabile riconosciuto;

- rispetto alle altre componenti del costo variabile riconosciuto, è evidenziato uno scostamento complessivo di segno positivo tra l'importo determinato da Terna in applicazione della disciplina di riferimento e il corrispondente ammontare indicato nell'istanza di reintegrazione dall'utente interessato;
- gli impianti San Filippo del Mela 150kV, San Filippo del Mela 220kV e Ottana sono stati ammessi al regime di reintegrazione dei costi anche oltre l'anno 2013 (San Filippo del Mela 220kV e Ottana sino al 31 dicembre 2014 e San Filippo del Mela 150kV sino al 30 giugno 2015, ai sensi della deliberazione 635/2013/R/eel);
- rispetto agli impianti citati al precedente alinea, gli utenti del dispacciamento sono al momento esposti finanziariamente per la differenza positiva tra la parte dei costi che ha determinato un flusso di cassa negativo e i ricavi sinora percepiti; e che l'acconto di cui al comma 65.30 è volto proprio a limitare la menzionata esposizione finanziaria e i connessi oneri sopportati dagli utenti interessati.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- il comma 64.31 prevede che Terna, per ciascuna unità di produzione essenziale, presenti all'Autorità una proposta per ciascuna unità essenziale contenente, tra l'altro, il rendimento standard di cui al comma 64.13, lo standard di emissione di cui al comma 64.20 e il valore della componente a copertura del costo per additivi, prodotti chimici, catalizzatori, smaltimento di rifiuti e residui della combustione ed ecotasse (di seguito: gli standard del costo variabile riconosciuto);
- il comma 64.31 stabilisce, inoltre, che Terna presenti all'Autorità una proposta in merito alle segnalazioni e alle richieste avanzate dall'utente del dispacciamento ai sensi del comma 64.30; in base a quest'ultimo comma, l'utente medesimo, con riferimento a una o più unità di produzione nella sua disponibilità, può richiedere a Terna che siano modificati i valori standard di una o più variabili che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto; nell'esercizio di questa facoltà, l'utente è tenuto a fornire elementi sufficienti, oggettivi e verificabili a supporto della richiesta;
- le comunicazioni di Terna 5 e 21 novembre 2013 riportano le proposte previste dal comma 64.31 in relazione alle unità di produzione degli impianti iscritti nell'elenco degli impianti essenziali per l'anno 2014, tra i quali è incluso l'impianto Trapani TG di E.ON GLOBAL COMMODITIES – ITALIAN BRANCH SE (di seguito: E.ON);
- dalla comunicazione 5 novembre 2013 emerge che E.ON si è avvalso della facoltà di cui al comma 64.30, lett. b), richiedendo di:
  - determinare il consumo specifico di una delle unità di produzione dell'impianto Trapani TG (di seguito: Unità 2) in base ai dati effettivi di consumo relativi al periodo aprile-settembre 2013, in luogo del periodo stabilito dalla disciplina dei regimi tipici *ex* comma 64.13, al fine di escludere i mesi antecedenti all'implementazione di investimenti che hanno modificato il rendimento dell'unità considerata;
  - attribuire il valore del consumo specifico della prima unità turbogas anche alla seconda unità del citato impianto turbogas (di seguito: Unità 1), essendo le due unità identiche sotto il profilo tecnico;
- con la deliberazione 546/2013/R/eel, l'Autorità ha stabilito di applicare come consumi specifici delle Unità 1 e 2 per l'anno 2014 i valori determinati da Terna ai sensi del comma 64.13, non essendo stato possibile valutare la proposta di E.ON, a

causa del fatto che, secondo quanto indicato da Terna con la comunicazione 21 novembre 2013, il citato utente non aveva ancora reso disponibili i dati di consumo di combustibile delle Unità 1 e 2 in relazione ai mesi di agosto e settembre 2013;

- con la comunicazione 5 febbraio 2014, Terna ha comunicato i valori degli standard del costo variabile riconosciuto relativi all'Unità 2, calcolati utilizzando i dati effettivi relativi al periodo proposto da E.ON (aprile-settembre 2013); e che detti valori risultano inferiori rispetto ai corrispondenti valori approvati con la deliberazione 546/2013/R/eel.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- al fine di contenere l'onerosità dell'esposizione finanziaria cui sono soggetti EDIPOWER e OTTANA, che Terna riconosca a dette società l'acconto di cui al comma 65.30 per l'anno 2013, con riferimento agli impianti ammessi al regime di reintegrazione per i quali hanno presentato apposita istanza;
- in relazione a ciascun impianto interessato, determinare il citato acconto come pari all'importo richiesto dal relativo utente del dispacciamento;
- per ragioni cautelative, di non considerare la Relazione di Terna ai fini della definizione dell'acconto relativo all'impianto Ottana, essendo parziali gli esiti dell'esame del margine di contribuzione riportati nella stessa;
- di tenere conto dei risultati delle verifiche sugli importi dei costi fissi e delle voci che compongono il margine di contribuzione in sede di determinazione del corrispettivo *ex* comma 63.13 per l'anno 2013.

**RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:**

- accogliere l'istanza di E.ON esplicitata nella comunicazione 5 novembre 2013 di Terna, adottando, tuttavia, per coerenza metodologica, il periodo aprile-settembre 2013 come riferimento non soltanto per il calcolo del consumo specifico dell'Unità 2, ma anche per la determinazione dei valori degli altri standard del costo variabile riconosciuto attinenti alla medesima unità, e, contestualmente, estendendo detti valori all'Unità 1;
- modificare, dunque, i valori vigenti degli standard del costo variabile riconosciuto relativi alle unità dell'impianto Trapani TG per l'anno 2014:
  - approvando i valori indicati nella comunicazione Terna 5 febbraio 2014 con riferimento all'Unità 2;
  - applicando all'Unità 1 i medesimi valori dell'Unità 2

**DELIBERA**

1. Terna riconosca a EDIPOWER, nei termini indicati in premessa e con riferimento agli impianti San Filippo del Mela 150 kV e San Filippo del Mela 220 kV, l'acconto previsto dal comma 65.30, i cui importi sono indicati nell'Allegato A;
2. Terna riconosca ad OTTANA ENERGIA, nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Ottana, l'acconto previsto dal comma 65.30, il cui importo è riportato nell'Allegato B;

3. Terna dia seguito alle disposizioni di cui ai punti 1 e 2 entro il 28 febbraio 2014.
4. di modificare, nei termini esplicitati in premessa, i valori vigenti degli standard del costo variabile riconosciuto, di cui al comma 64.29, lettera b), relativi alle unità dell'impianto Trapani TG per l'anno 2014;
5. le disposizioni di cui al punto 4 rilevino ai fini della:
  - a) formulazione delle offerte relative ai giorni dall'1 marzo 2014 incluso;
  - b) determinazione del corrispettivo *ex* comma 63.13, per l'intero anno 2014;
6. gli Allegati A e B siano trasmessi rispettivamente ad EDIPOWER e ad OTTANA.
7. gli Allegati A e B siano trasmessi a Terna per la finalità di cui al punto 3.
8. la presente deliberazione, ad eccezione degli Allegati A e B, è pubblicata sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

13 febbraio 2014

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*